




Comune dell'Aquila



STATUTO

“Consulta Giovanile”

del Comune dell'Aquila

ART. 1 - ISTITUZIONE

È istituita dal Consiglio Comunale, su proposta dei giovani della città dell'Aquila, la “Consulta dei Giovani” quale organismo istituzionale permanente di rappresentanza giovanile del Comune dell'Aquila.

ART. 2 - FINALITÀ


1. La Consulta dei Giovani (di seguito “Consulta”) si propone di favorire il raccordo tra giovani e istituzioni e di dare voce all'interno degli organi elettivi del Comune al mondo giovanile.
2. La Consulta persegue:

2A - Finalità di conoscenza e analisi provvedendo a:

- a) Stilare un rapporto annuale sulla condizione giovanile da illustrare al Consiglio Comunale.
- b) Raccogliere informazioni nei settori d'interesse quali scuola, università, sport, cultura, mondo del lavoro, turismo, ambiente. A tal fine la Consulta ha diritto di accesso agli atti istituzionali nell'ambito dei suddetti settori d'interesse giovanile.
- c) Raccogliere, discutere e sottoporre all'attenzione delle istituzioni competenti le istanze (di singoli o associati), i disagi, le problematiche concernenti i giovani del territorio.

2B - Finalità di networking provvedendo a:

- d) Favorire l'integrazione e l'aggregazione dei giovani nel contesto cittadino.
- e) Promuovere partnership tra le varie associazioni che operano nel territorio cittadino.



Comune dell'Aquila

- f) Mantenere contatti e collaborare con altre consulte (provinciali, regionali, nazionali e internazionali), con associazioni e gruppi informali al fine di costituire una rete.
- g) Verificare e notificare l'esistenza di bandi e fondi europei, nazionali e regionali o di altro tipo destinati ad attività per giovani.

2C - Finalità politico-culturali e di comunicazione provvedendo a:

- h) Coinvolgere l'Amministrazione comunale nella ricerca di sedi per le associazioni giovanili.
- i) Proporre politiche e programmi rivolti ai giovani, recanti misure di carattere sociale e culturale finalizzate al miglioramento qualitativo della condizione giovanile.
- j) Promuovere eventi sociali e culturali.
- k) Promuovere uno spazio web, nel sito ufficiale del Comune, rintracciabile direttamente sulla homepage, per veicolare gli strumenti informativi del Comune.


2D - Finalità di gestione provvedendo a:

- l) Gestire gli spazi assegnati alla Consulta.
- m) Finalizzare il budget annuale stanziato per la consulta stessa, garantendo, a fine anno, un rendiconto delle attività svolte e delle spese effettuate.
- n) Stilare un rapporto annuale sulle attività della Consulta da illustrare al Consiglio Comunale.

ART. 3 - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

1. La Consulta:

- a) è un organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta, ai quali presenta proposte e pareri obbligatori ma non vincolanti, inerenti le politiche giovanili;
- b) è un organo autonomo e indipendente e ha la possibilità di coinvolgere consulenti esterni al Comune, ove consentito;
- c) si avvale, per il suo funzionamento e per le attività istituzionali, del personale e delle attrezzature informatiche messe a disposizione dall'Assessorato alle politiche giovanili con il quale collabora a stretto contatto;



Comune dell'Aquila

- d) può intervenire nel Consiglio Comunale in materia di politiche giovanili;
- e) illustra al Consiglio Comunale, almeno due volte all'anno, le attività della Consulta;
- f) qualora interpellata su questioni specifiche dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dall'Assessorato alle politiche giovanili, si impegna a rispondere alle richieste entro 30 giorni.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta:

- a) qualora interpellati su questioni specifiche, si impegnano a rispondere alle richieste della Consulta entro 30 giorni;
- b) si impegnano ad acquisire il parere, obbligatorio ma non vincolante, della Consulta in materia di politiche giovanili.

3. L'Assessorato alle politiche giovanili, d'intesa con il Coordinatore della Consulta (di cui all'art. 12), può convocare la stessa, ove necessario, al fine di proporre temi / iniziative / eventi di interesse del mondo giovanile.

4. Per le dette finalità la Consulta ha diritto di accesso agli atti istituzionali del Comune dell'Aquila.


ART. 4 - PARTECIPANTI

1. Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta i giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni residenti o domiciliati, con contratto d'affitto, nel Comune, ovvero iscritti a corsi di studio, o con contratto di lavoro nel Comune dell'Aquila.
2. Il numero dei partecipanti della Consulta rimane invariato per l'intero mandato fissato ai termini dell'art. 16, in anni 2.
3. I partecipanti della Consulta sono individuabili tra i seguenti soggetti:

3A - Istituti scolastici di secondo grado

- a) Un rappresentante per ogni istituto scolastico di secondo grado del comune, regolarmente iscritto al momento della sua elezione; si decade dalla qualità di partecipante della Consulta al termine del percorso di studi (diploma) o a seguito del ritiro dagli studi.

3B - Università



Comune dell'Aquila

- b) Cinque rappresentanti dell'Università dell'Aquila designati dal Consiglio studentesco, nel rispetto delle minoranze interne; si decade dalla qualità di partecipante della Consulta al termine del percorso di studi (laurea) o a seguito del ritiro dagli studi.

3C - Altri istituti o enti di formazione superiore

- c) Un rappresentante per ogni altro istituto o ente di formazione superiore del comune, così come designato dagli organismi interni in rappresentanza degli studenti.

3D - Associazioni del territorio

- d) Un rappresentante per ogni associazione del territorio comunale. Sono contemplate associazioni no profit, di volontariato, culturali, sportive, di promozione sociale e giovanili di partito, con finalità coerenti con quelle della Consulta. Le associazioni devono:

d.1) essere costituite per atto pubblico o per scrittura privata registrata da almeno un anno;

d.2) avere esplicitato nello Statuto la sede legale (e/o la sede operativa) nel Comune dell'Aquila;

d.3) essere operanti sul territorio comunale da almeno 6 mesi dall'insediamento della Consulta;

d.4) avere un minimo di 20 iscritti;

d.5) avere i 2/3 dei componenti degli organi direttivi in età compresa tra i 16 e i 30 anni oppure una specifica sezione giovanile;

I requisiti su elencati devono essere tutti sussistenti, non essendo alternativi tra loro.

3E - Altri partecipanti non appartenenti alle categorie precedenti


- e) La Consulta ha facoltà di accogliere come partecipanti soggetti che non rientrino nelle precedenti categorie su proposta di altri partecipanti della Consulta o per auto-candidatura. La proposta si ritiene accolta con il voto dei 2/3 degli aventi diritto.

4. Il numero massimo dei partecipanti alla Consulta è dato dai rappresentanti dei soggetti di cui al precedente comma 3 (punti 3A-3E).

5. Per i partecipanti di cui al precedente comma 3 (punti 3A-3E) occorre che:



Comune dell'Aquila



- a) il soggetto (istituti, istituzioni, associazioni, etc.) che intende partecipare alla consulta manifesti la propria volontà di aderire alla Consulta, con proprio specifico atto scritto indirizzato all'Assessorato alle politiche giovanili entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la costituzione della Consulta, indicando un rappresentante effettivo e due supplenti. Soggetti diversi aderenti alla Consulta non possono avere lo stesso rappresentante.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

1. L'adesione alla Consulta prevede un impegno attivo da parte del partecipante. La partecipazione è un dovere.
2. Ogni partecipante della Consulta ha diritto di voto.


ART. 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI PARTECIPANTE

1. Ogni partecipante perde l'appartenenza alla Consulta:
 - a) Se per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Coordinatore (istituito ai sensi dell'art. 13), risulta assente all'Assemblea (di cui all'art. 9);
 - b) Se per tre mesi consecutivi risulta assente, indipendentemente dalle giustificazioni, all'interno della Consulta;
 - c) Dopo la perdita dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 4;
 - d) In seguito a comportamenti che vadano in conflitto con i principi della Consulta e che in qualche modo vadano a ledere l'immagine della Consulta stessa, previa segnalazione di un partecipante all'assemblea e voto della stessa con almeno i 2/3 degli aventi diritto.

ART. 7 - RECESSO VOLONTARIO

Il soggetto rappresentato o il rappresentante (di cui ai punti 3A-3E dell'art. 4) può recedere dalla partecipazione tramite comunicazione scritta al Coordinatore della Consulta. Qualora a recedere sia il soggetto rappresentato, lo stesso perde i diritti di rappresentanza fino al rinnovo degli organi, ai sensi dell'art. 16. Qualora a recedere sia il rappresentante, lo stesso è sostituito dai membri supplenti sino a nuova designazione.

ART. 8 - ORGANI



Comune dell'Aquila

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea
- Le Commissioni di Lavoro
- Il Coordinatore
- Il Segretario.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha la sovranità della Consulta e le sedute assembleari sono pubbliche: chiunque può partecipare ai lavori senza diritto di voto.
2. Fanno parte dell'Assemblea, con diritto ad un voto, tutti i partecipanti individuati ai sensi dell'art. 4.
3. Le sedute dell'Assemblea sono valide se presente il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
4. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse maggioranze espressamente individuate nel presente Statuto.
5. I membri dell'Assemblea non possono superare il 30° anno di età. Al compimento del 30° anno di età, si rimane in carica esclusivamente sino alla scadenza del mandato della Consulta, ai sensi dell'art. 16, ovvero sino alla decadenza dello specifico incarico ricevuto all'interno della Consulta.

ART. 10 – IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA


L'Assemblea adotta un proprio Regolamento per il suo funzionamento integrativo del presente Statuto, non in contrasto con le norme di questo.

ART. 11 – LE COMMISSIONI DI LAVORO

1. Possono essere istituite Commissioni di lavoro con il compito di esaminare problemi singoli che meritino uno studio ed un dibattito più approfondito e particolareggiato.
2. Le Commissioni vengono istituite con delibera dell'Assemblea nella quale devono essere specificate le finalità, le competenze, la durata ed i componenti.
3. Al termine dei propri lavori ogni Commissione relaziona all'Assemblea sull'attività svolta.



Comune dell'Aquila



4. Il funzionamento delle Commissioni è stabilito dall'Assemblea secondo le modalità previste dal proprio Regolamento interno.

ART. 12 – IL COORDINATORE

1. Il Coordinatore della Consulta ha il compito di:

- a) Convocare l'Assemblea e stilare l'ordine del giorno.
- b) Condurre e moderare la discussione in Assemblea.
- c) Definire le modalità di votazione, ove non previste.
- d) Curare le relazioni e le comunicazioni con l'esterno per temi non di competenza specifica di una Commissione.
- e) Ufficializzare le scelte dell'Assemblea.

2. Il Coordinatore viene eletto dall'Assemblea tra i membri che hanno raggiunto la maggiore età in prima votazione con il 50% più uno di tutti gli aventi diritto al voto; in seconda votazione con il 50% più uno dei presenti all'Assemblea.

3. Il Coordinatore ha mandato di durata annuale, prorogabile al massimo per un ulteriore anno con voto dell'Assemblea allo scadere del primo anno di mandato.

4. Il Coordinatore della Consulta ha diritto di voto al pari di ogni altro partecipante della Consulta.

5. Il Coordinatore della Consulta può essere sfiduciato con i 2/3 degli aventi diritto al voto.

ART. 13 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario ha il compito di:


- a) Redigere il verbale delle adunanze dell'Assemblea.
- b) Redigere il verbale delle votazioni dell'Assemblea.
- c) Assicurare la pubblicazione dei verbali delle adunanze e delle votazioni sul sito web del Comune dell'Aquila.

2. Il Segretario viene designato di volta in volta dall'Assemblea.

3. Il Segretario ha diritto di voto al pari di ogni altro partecipante della Consulta.



Comune dell'Aquila



ART. 14 - RISORSE

1. Il Comune, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, destina un budget per le attività della Consulta sin dalla istituzione. Negli anni successivi il budget viene determinato sulla base del rendiconto riferito al budget destinato per l'anno precedente.
2. La partecipazione alla Consulta e agli organismi interni dalla stessa designati è a titolo gratuito e non dà comunque diritto ad alcun compenso o rimborso.

ART. 15 - SEDE

La sede della Consulta viene individuata con provvedimento della Giunta presso uno stabile in uso o di proprietà del Comune.

ART. 16 - DURATA


La Consulta ha durata biennale con possibilità di sostituzione dei partecipanti a seguito di decadenza per raggiungimento del limite di età (ai sensi dell'art. 4); di perdita della qualità di partecipante (ai sensi dell'art. 6); di recesso volontario ai sensi dell'art. 7.

ART. 17 - MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO INTERNO

1. Lo Statuto della Consulta può essere modificato dall'Assemblea mediante deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
2. L'Assemblea, di sua iniziativa, può varare e modificare i regolamenti interni mediante deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 18 - NORME DI AVVIO

Ai fini della effettiva costituzione della Consulta, l'assessorato competente provvederà alla pubblicazione di apposito bando per l'individuazione dei soggetti aderenti e dei partecipanti dagli stessi delegati. La prima convocazione della Consulta sarà effettuata dall'Assessore competente che in quella sede assumerà la veste di Presidente pro tempore dell'Assemblea. In tale seduta, si provvederà alla elezione del coordinatore.



Comune dell'Aquila

ART. 19 - NORMA FINALE e DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e sin quando la Consulta non si sarà dotata del proprio Regolamento interno, si fa riferimento al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.